



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2019)0086

Legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti (COM(2018)0096 – C8-0109/2018 – 2018/0044(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0096),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0109/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 18 luglio 2018¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0261/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 303 del 29.8.2018, pag. 2.

² GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il buon funzionamento del mercato interno esige che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile *e* la libera circolazione delle sentenze.

Emendamento

(3) Il buon funzionamento del mercato interno esige che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza **giuridica** circa la legge applicabile **nonché** la libera circolazione delle sentenze **e il loro riconoscimento**.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Attualmente non **vigono** a livello dell'Unione norme sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità ai terzi (***o effetti patrimoniali***) della cessione dei crediti. Tali norme sono stabilite a livello degli Stati membri, ma sono incoerenti e **spesso** poco chiare. L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione. Tale incertezza giuridica comporta, nelle cessioni transfrontaliere, un rischio giuridico assente nelle cessioni nazionali, in quanto possono essere applicate norme sostanziali nazionali diverse a seconda dello Stato membro i cui giudici o autorità sono chiamati a pronunciarsi sulla controversia relativa alla titolarità dei crediti.

Emendamento

(11) Attualmente non **vige** a livello dell'Unione **un insieme di norme armonizzate** sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Tali norme sono stabilite a livello degli Stati membri, ma sono incoerenti **tra loro - in quanto si basano su criteri di collegamento diversi per determinare la legge applicabile - e quindi** poco chiare, **soprattutto nei paesi in cui tali norme non sono disciplinate da disposizioni legislative distinte**. L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione. Tale incertezza giuridica comporta, nelle cessioni transfrontaliere, un rischio giuridico assente nelle cessioni nazionali, in quanto possono essere applicate norme sostanziali nazionali diverse a seconda dello Stato membro i cui giudici o autorità sono chiamati a pronunciarsi sulla

controversia relativa alla titolarità dei crediti; *implicitamente, l'esito di un conflitto di diritti su chi sia il titolare di un credito a seguito di una cessione transfrontaliera varierà a seconda della legislazione nazionale applicata.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Se non è consapevole del rischio giuridico o sceglie di ignorarlo, il cessionario può incorrere in perdite finanziarie inattese. L'incertezza sulla titolarità dei crediti ceduti a livello transfrontaliero può avere effetti negativi a cascata e aggravare e prolungare l'impatto di una crisi finanziaria. Se decide di mitigare il rischio giuridico ricorrendo a una consulenza legale specifica, il cessionario dovrà sostenere costi di transazione superiori rispetto a quelli necessari nelle cessioni nazionali. *Se è scoraggiato dal rischio giuridico e sceglie di evitarlo, il cessionario potrebbe perdere opportunità commerciali e l'integrazione dei mercati potrebbe risultare ridotta.*

Emendamento

(12) Se non è consapevole del rischio giuridico o sceglie di ignorarlo, il cessionario può incorrere in perdite finanziarie inattese. L'incertezza sulla titolarità dei crediti ceduti a livello transfrontaliero può avere effetti negativi a cascata e aggravare e prolungare l'impatto di una crisi finanziaria. Se decide di mitigare il rischio giuridico ricorrendo a una consulenza legale specifica, il cessionario dovrà sostenere costi di transazione superiori rispetto a quelli necessari nelle cessioni nazionali.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Questo rischio giuridico può anche avere un effetto deterrente. I cessionari e i cedenti potrebbero scegliere di evitarlo, rinunciando in tal modo a opportunità commerciali. Pertanto, questa mancanza di chiarezza non sembra essere in linea con l'obiettivo dell'integrazione dei mercati e con il principio della libera circolazione dei capitali di cui agli articoli

da 63 a 66 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) L'obiettivo del presente regolamento è fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.

Emendamento

(13) L'obiettivo del presente regolamento è fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, ***nell'intento di aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti in modo da incoraggiare gli investimenti transfrontalieri nell'Unione e facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese, incluse le piccole e medie imprese (PMI), e i consumatori.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Il presente regolamento non è inteso a modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008 relative all'effetto patrimoniale della cessione volontaria tra cedente e cessionario o tra cessionario e debitore.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti

Emendamento

(15) Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare gli effetti

patrimoniali della cessione dei crediti *sia tra tutte le parti coinvolte nella cessione (ossia tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore) sia* nei confronti dei terzi (ad esempio un creditore del cedente).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) I crediti oggetto del presente regolamento *sono* i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari⁴⁴ e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali.

⁴⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. *Non* concerne il trasferimento dei

patrimoniali della cessione dei crediti nei confronti dei terzi, ad esempio un creditore del cedente, *escluso il debitore*.

Emendamento

(16) I crediti oggetto del presente regolamento *comprendono* i crediti commerciali, i crediti derivanti dagli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio*⁴⁴ relativa ai mercati degli strumenti finanziari e il contante accreditato su un conto presso un ente creditizio. Tra gli strumenti finanziari definiti nella direttiva 2014/65/UE rientrano i titoli e i prodotti derivati negoziati sui mercati finanziari. Mentre i titoli sono attivi, i derivati sono contratti che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi per le parti contrattuali.

⁴⁴ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Emendamento

(17) Il presente regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. *In particolare*, concerne il

contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi né la novazione di tali contratti. ***Poiché il trasferimento e la novazione dei contratti esulano dal presente regolamento, la negoziazione di strumenti finanziari, la loro compensazione e il loro regolamento continueranno ad essere disciplinati dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilita dal regolamento Roma I. Generalmente tale legge è scelta dalle parti del contratto o è determinata da norme non discrezionali applicabili ai mercati finanziari.***

trasferimento dei contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi né la novazione di tali contratti.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) La presente proposta legislativa non incide sulle materie disciplinate dalla direttiva ***relativa ai contratti di garanzia finanziaria***⁴⁴, dalla direttiva ***concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli***⁴⁵, dalla direttiva ***in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi***⁴⁶ e dal regolamento ***che istituisce un registro dell'Unione***⁴⁷.

⁴⁴ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

⁴⁵ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Emendamento

(18) La presente proposta legislativa non incide sulle materie disciplinate dalla direttiva ***2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***⁴⁴, dalla direttiva ***98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***⁴⁵, dalla direttiva ***2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio***⁴⁶ e dal regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, ***poiché gli ambiti di applicazione delle norme sul conflitto di leggi contenute rispettivamente nel presente regolamento e in queste tre direttive non si sovrappongono.***

⁴⁴ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

⁴⁵ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

⁴⁶ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

⁴⁶ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

⁴⁷ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In linea con la prassi dei mercati e le esigenze dei partecipanti al mercato, l'opponibilità ai terzi di determinate cessioni dei crediti dovrebbe, in via eccezionale, essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto originario ***dal quale è sorto il*** credito tra il creditore e il debitore.

Emendamento

(25) In linea con la prassi dei mercati e le esigenze dei partecipanti al mercato, l'opponibilità ai terzi di determinate cessioni dei crediti dovrebbe, in via eccezionale, essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto originario ***che dà luogo al*** credito tra il creditore e il debitore.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) ***È opportuno prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni, al fine di venire incontro alle esigenze di tutte le parti che intervengono nelle cartolarizzazioni e***

Emendamento

soppresso

facilitare l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli. All'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni dovrebbe applicarsi come regola generale la legge del paese di residenza abituale del cedente, ma il cedente e il cessionario (società veicolo) dovrebbero poter scegliere di applicare la legge del credito ceduto. Il cedente e il cessionario dovrebbero poter decidere che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di una cartolarizzazione rimanga soggetta alla regola generale del paese di residenza abituale del cedente o scegliere la legge del credito ceduto in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'operazione, ad esempio il numero e l'ubicazione dei cedenti e il numero di leggi che disciplinano i crediti ceduti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui opponibilità sia soggetta in un caso alla legge del paese di residenza abituale del cedente e nell'altro alla legge del credito ceduto, può sorgere un conflitto tra cessionari. La legge applicabile per risolvere tale conflitto dovrebbe essere la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile.

Emendamento

(29) Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui opponibilità sia soggetta in un caso alla legge del paese di residenza abituale del cedente e nell'altro alla legge del credito ceduto, può sorgere un conflitto tra cessionari. La legge applicabile per risolvere tale conflitto dovrebbe essere la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. ***Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, dovrebbe prevalere la legge del paese di residenza abituale del cedente.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) L'ambito di applicazione della legge nazionale designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe essere uniforme. Tale legge dovrebbe disciplinare in particolare: i) l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, ossia le misure che il cessionario deve **prendere** per assicurarsi la titolarità del credito ceduto (ad esempio, iscrizione della cessione presso un'autorità pubblica o un registro, o notificazione scritta della cessione al debitore); le questioni di prevalenza, ossia **i** conflitti tra più aventi diritto in merito alla titolarità del credito (ad esempio tra due cessionari qualora lo stesso credito sia stato ceduto due volte, o tra il cessionario e un creditore del cedente).

Emendamento

(30) L'ambito di applicazione della legge nazionale designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe essere uniforme. Tale legge dovrebbe disciplinare in particolare: i) l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi, ossia le misure **e le procedure** che il cessionario deve **seguire** per assicurarsi la titolarità del credito ceduto (ad esempio, iscrizione della cessione presso un'autorità pubblica o un registro, o notificazione scritta della cessione al debitore); le questioni di prevalenza, ossia **la risoluzione di** conflitti tra più aventi diritto in merito alla titolarità del credito **a seguito di una cessione transfrontaliera** (ad esempio tra due cessionari qualora lo stesso credito sia stato ceduto due volte, o tra il cessionario e un creditore del cedente).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 17 e 47 riguardanti rispettivamente il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

Emendamento

(34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 17 e 47 riguardanti rispettivamente il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, **nonché dell'articolo 16 relativo alla libertà d'impresa.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale.

Emendamento

Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in materia civile e commerciale ***tranne nel caso di opponibilità al debitore dei crediti ceduti.***

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento fa salva la legislazione nazionale e dell'UE in materia di tutela dei consumatori.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la cessione dei crediti derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;

(b) la cessione dei crediti derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, ***includere le unioni registrate,*** nonché dalle successioni;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) la cessione di crediti nell'ambito di un procedimento collettivo a norma del

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

(e) "opponibilità ai terzi": ***effetti patrimoniali, ossia*** il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi;

Emendamento

(e) "opponibilità ai terzi": il diritto del cessionario di far valere la titolarità del credito cedutogli nei confronti di altri cessionari o beneficiari dello stesso credito o di un credito funzionalmente equivalente, dei creditori del cedente e di altri terzi, ***escluso il debitore;***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera h

Testo della Commissione

(h) "***contante***": ***denaro, espresso in qualsiasi valuta, accreditato su un conto presso un ente creditizio;***

Emendamento

soppresso

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione.

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la

Emendamento

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della ***conclusione del contratto di*** cessione.

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la

prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti **dei** terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

2. La legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

(a) **contante** accreditato su un conto presso un ente creditizio;

(b) crediti derivanti da **uno strumento finanziario**.

3. ***Il cedente e il cessionario possono scegliere come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la legge applicabile al credito ceduto.***

La scelta della legge è effettuata espressamente nel contratto di cessione o mediante accordo separato. La validità sostanziale e formale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

4. Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile.

prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti **di altri** terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

2. ***Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo***, la legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

(a) **denaro** accreditato su un conto presso un ente creditizio;

(b) crediti derivanti da **strumenti finanziari**.

4. Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile. ***Se le due cessioni di crediti acquistano efficacia nei confronti di terzi nello stesso momento, prevale la legge del paese di residenza abituale del cedente.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Si applicano le norme di applicazione necessaria del diritto dello Stato membro in cui deve essere eseguita o è stata eseguita la cessione, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illegale l'esecuzione del contratto di cessione.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento.

2. La legge applicabile a norma del presente regolamento determina se i diritti di un terzo in relazione a un credito ceduto dopo la data di applicazione del presente regolamento prevalgono sui diritti di un altro terzo acquisiti prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. ***In caso di diritti concorrenti sulla base di cessioni, la legge applicabile in virtù del presente regolamento determina i diritti dei relativi cessionari unicamente per le cessioni concluse dopo il ... [data di applicazione del presente regolamento].***